



SOFIT IMPER Srl

Via F.S.Fabri, 129/4 - 40059 MEDICINA (BO)

Tel. 051 0015468 - Fax 051 851119

P.Iva 02719121200

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

N°

DATA

La **GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA**, alle condizioni della polizza n° **1101603**

RESPONSABILITA' CIVILE DI INSTALLAZIONE

della quale a tergo è riportato l'estratto, presta la propria garanzia fino a Euro

300.000,00

(Trecentomila/00)

La garanzia ha durata di

10 anni

BENEFICIARIO:

UBICAZIONE IMMOBILE:

TIPO E QUALITA' DEL LA-
VORO E DEI MATERIALI
IMPIEGATI:

INIZIO GARANZIA DALLE ORE 24 DEL:



Assicurazioni

Firma e timbro

ESTRATTO DELLE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA R.C. DA INSTALLAZIONE

1 .Oggetto dell'assicurazione

Premesso che viene definito pacchetto "impermeabilizzante" il sistema di "impermeabilizzazione continua" costituito da uno o più elementi e/o strati funzionali in cui deve essere sempre presente l'elemento di tenuta avente la funzione di conferire all'opera stessa una prefissata impermeabilità all'acqua, resistendo a sollecitazioni fisiche, meccaniche e chimiche indotte dall'ambiente esterno e dal normale uso comprese coibentazioni e barriere vapore che formano un corpo unico con l'impermeabilizzazione:

- a) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per danni da bagnamento involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di errori o difetti di installazione o posa in opera dei "pacchetti impermeabilizzanti" realizzati dall'Assicurato;
- b) La Società rimborsa, entro i limiti di polizza e con il massimo dell'importo delle fatture originali dei lavori di installazione, le spese sostenute per il ripristino e/o la riparazione e/o per il rifacimento totale o parziale dei lavori di installazione dei "pacchetti impermeabilizzanti che, in conseguenza di errata e/o difettosa esecuzione dei lavori stessi, abbiano provocato un danno risarcibile ai sensi del precedente comma a), e/o che renda le opere realizzate non idonee per le prestazioni cui sono destinate;
- c) La Società rimborsa altresì le spese sostenute per la ricerca del guasto, nonché le spese sostenute per il rifacimento e/o la riparazione della pavimentazione e/o eventuali "strati di protezione" e/o opere sovrastanti il pacchetto, che dovessero subire danni materiali per il ripristino e/o la riparazione dei "pacchetti impermeabilizzanti".

2 .Inizio e termine della garanzia

La garanzia è operante per lavori ultimati e fatturati durante il periodo di validità della polizza, ha decorrenza dalla data di fatturazione del "pacchetto impermeabilizzante" al Committente e termina dopo 10 anni, fermo che la Società non risponderà oltre il massimo risarcimento previsto.

Resta inteso che in caso di annullamento della polizza per qualsiasi motivo, la Società è comunque impegnata a mantenere operanti le coperture di polizza, a partire dalla data di annullamento a compimento della prevista scadenza della garanzia, per le opere ultimate durante la validità della polizza e sempre che sia stato pagato il relativo premio e la regolazione (vd. art. 18 delle Condizioni Generali); questa estensione viene prestata con un limite di indennizzo pari al massimale per sinistro che resta comunque il massimo risarcimento che la Società pagherà per tutta la durata residua delle prestazioni garantite dalla polizza, qualunque sia il numero dei sinistri.

3 .Rischi esclusi dall'Assicurazione Sono esclusi dalle garanzie i danni:

- a) derivanti da errori di produzione e di progettazione dei prodotti;
- b) derivanti dalla mancata prestazione o rispondenza dei prodotti all'uso ed alle necessità cui sono destinati,
- c) derivanti da mancata o insufficiente manutenzione del prodotto applicato, o conseguenti a lavori di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria, da parte di chi ha il dovere o l'interesse a provvedervi e/o qualora il prodotto lo richieda;
- d) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- e) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla legge;
- i) causati da dolo dell'Assicurato e/o degli installatori incaricati o loro dipendenti, legali rappresentanti, soci a responsabilità illimitata, amministratori e dirigenti;
- g) dovuti a indebito e diffuso mancato rispetto delle norme d'installazione dettate dalle Case Fornitrici;
- h) dovuti a difetti, cedimenti, anomali assestamenti o comunque ad insufficiente resistenza dei materiali e/o opere su cui vengono effettuati i lavori di posa in opera;
- i) riconducibili ad errori nel progetto dei lavori di posa in opera, commessi dal Committente dei lavori o da terzi da questi incaricati;
- l) dovuti a fattori esterni e non dipendenti direttamente da erronea e/o difettosa esecuzione dei lavori di posa in opera quali a titolo di esempio: logoramento naturale o in conseguenza alPuso, guerre, tumulti popolari, trombe d'aria, uragani, terremoti, ecc-;
- m) di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei prodotti installati;
- n) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
- o) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, ecc.);
- p) causati dalle cose trascinate dal vento.

4. Limiti di risarcimento

Il massimale di Euro **300.000,00** rappresenta il massimo esborso della Società per più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo, con il massimale di Euro **150.000,00** per ogni sinistro.